

Assume la presidenza FORMIA Marco – Sindaco.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - Dr. Filadelfo CURCIO.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 20 D.LGS. n. 175 DEL 19.08.2016 - PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31.12.2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - “ a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio finanziario, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni ed ha generato i seguente atti:

- a) Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate e la relazione tecnica accompagnatoria del Comune di Mazzè del 25.03.2015, trasmesso alla Sezione Regionale Piemonte della Corte dei Conti con Prot. n. 4600 dell' 11.06.2015 e comunicato al Consiglio Comunale con Deliberazione n. 13 del 29.04.2015;
- b) Relazione Conclusiva al Piano di Razionalizzazione delle società Partecipate del Comune di Mazzè del 21.03.2016 per mezzo della quale si dà atto di aver completato le fasi di razionalizzazione previste dal Piano 2015, ottemperando puntualmente alle prescrizioni normative in materia: la Relazione conclusiva suddetta è stata trasmessa alla Sezione Regionale Piemonte della Corte dei Conti con Prot. n. 4668 del 26.04.2016;
- c) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18.04.2016 ad oggetto "Relazione Conclusiva sul processo di razionalizzazione delle Società Partecipate e delle partecipazioni societarie (Art. 1 comma 612 Legge 190/2014): approvazione";
- d) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.09.2017 ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex Art. 24, D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute ed adempimenti conseguenti": tale relazione conferma i contenuti della Relazione Conclusiva di cui al precedente punto b);
- e) Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 28.12.2018 ad oggetto "Revisione periodica delle società partecipate ex art. 20 D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 – Provvedimento di razionalizzazione al 31.12.2017";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;

PRESO ATTO della nota trasmessa dalla Smat S.p.A. Prot. n. 87925 del 17.12.2018 – nostro Prot. n. 15779 del 18.12.2018, per mezzo della quale la Società dichiara che *"..... Smat S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, è esclusa dall'applicazione del decreto in oggetto avendo adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati."*;

RILEVATO che, a seguito della presente revisione periodica illustrata nella relazione allegata alla presente – Allegato A) – quale parte integrante e sostanziale, si è verificata la sussistenza delle condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni al 31.12.2018;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere rilasciato dall'Organo di Revisione Dr. Mandrino, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;

CONSIDERATO che sono presenti n. 10 consiglieri su n. 13 consiglieri assegnati, incluso il Sindaco e che, pertanto, è stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa validamente deliberare;

CON VOTAZIONE resa in forma palese che ha sortito il seguente esito:

presenti: 10
votanti: 10
favorevoli: 10
contrari: 0
astenuti:0:

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2018, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che a seguito della presente revisione periodica delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell'allegata Relazione;
3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito:

presenti: 10
votanti: 10
favorevoli: 10
contrari: 0
astenuti:0:

DELIBERA

1. Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Tiziana RONCHIETTO

- ☐ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.
- ☐ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Tiziana Ronchietto

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto.

IL SINDACO
FORMIA Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Filadelfo CURCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Registro Pubblicazioni.

La presente deliberazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il giorno all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del TUEL n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 28-nov-2019

 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);
X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Filadelfo CURCIO
